

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"CASA DI RIPOSO SPIRANO"

PREMESSE

La costituenda fondazione trae origine dalla "*Casa di Riposo di Spirano*" che è stata fondata con R.D. del 13 agosto 1842, con la originaria denominazione di "*Ospitale e Casa di Ricovero in Spirano*", a seguito del testamento 14 febbraio 1831, superiormente approvato con Decreto Governativo 13 agosto 1842, n. 26620-2117, con il quale il sacerdote Giacomo Capitanio lasciava una casa di sua proprietà, posta in Spirano, e del denaro al sacerdote Francesco Bazzetti con l'obbligo di fondare una Pia Casa di Ricovero il cui precipuo scopo dovesse essere quello di fornire ricovero e mantenimento a tre o quattro donne povere ed incurabili del Comune. Tale Casa fu in seguito ampliata con liberalità e donazioni di diverse persone. E' stata decentrata dall'Ente Comunale di Assistenza ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto dell'8 aprile 1939.

Con Decreto Prefettizio n. 4269 del 15 maggio 1948 l'Ospitale e Casa di Ricovero del Comune di Spirano fu classificata "*Infermeria per malati acuti*".

Con Decreto del Medico Provinciale di Bergamo fu revocata la classificazione di Infermeria per malati acuti.

Con il nuovo Statuto datato 22 marzo 1968 assunse la definitiva denominazione di "*Casa di Riposo*" per Anziani e Inabili del Comune di Spirano.

La trasformazione dell'Ente da IPAB in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro "Fondazione", avviene ora in forza del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e della Legge regionale della Lombardia del 13 febbraio 2003, n. 1 e nel rispetto delle tavole di fondazione e dello statuto preesistente.

Art. 1

-Denominazione, sede-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "*Casa di Riposo di Spirano ONLUS*" con sede legale in Spirano Provincia di Bergamo, in Via Antonio Locatelli n. 25;
2. La fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La fondazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nel settore assistenza sociale e socio-sanitaria nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, subentrando a tutti gli effetti negli ambiti in precedenza occupati dall'IPAB suddetta, adeguandoli ed ampliandoli in ragione dei bisogni del territorio di riferimento e degli utenti che ad essa si rivolgono.

2. In particolare ha per scopo di:
- a) Ospitare, per libera scelta delle stesse, le persone in stato di bisogno, prevalentemente anziani, in condizioni di fragilità, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti;
 - b) Fornire agli ospiti prestazioni alberghiere, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitario-riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia degli ospiti;
 - c) Assicurare agli ospiti assistenza religiosa;
 - d) Assistere gli ospiti non autosufficienti in strutture protette;
 - e) Attivare iniziative di formazione tecnico scientifica e di ricerca nel campo della riabilitazione e dell'assistenza, con particolare riferimento agli anziani;
 - f) Promuovere la diffusione della cultura geriatria e della prevenzione;
 - g) Promuovere il miglioramento della qualità della vita degli anziani;
 - h) Promuovere, mediante l'apertura dei servizi al territorio, interventi nei confronti della famiglia e delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio;
 - i) Partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato delle reti dei servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni, secondo quanto disposto dalle normative nazionali e regionali in materia;
 - j) Collaborare, nelle sfere di competenza, anche attraverso la fornitura di prestazioni e servizi, con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale, con particolare riferimento alle dimissioni delle persone con problemi di autosufficienza, anche temporanea, o in condizioni di fragilità;
 - k) Stampare e/o divulgare sul sito WEB una pubblicazione periodica, nella quale trattare problematiche relative alla propria attività.

La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

- 3. La fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
- 4. Le modalità di funzionamento, le funzioni del Segretario e del Direttore, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

Art. 3 **-Patrimonio-**

- 1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 08.09.2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 114 del 29.09.2003.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali,
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4
-Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di entrate derivanti da:
 - a) redditi del patrimonio;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) rette degli ospiti ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni a terzi, accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione;
 - d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - e) da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati alla Fondazione, anche fiduciariamente.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5
-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione

Art. 6
-Presidente-

1. Il Presidente è nominato al suo interno dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti. La seduta di nomina è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

2. Dura in carica per cinque anni.
3. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità del Presidente e dura in carica per cinque anni.

Art. 7

-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione degli atti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) verificare la corretta gestione organizzativa, amministrativa ed economica della Fondazione, nonché l'osservanza dello Statuto;
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente:
 - a) quattro nominati dal Consiglio comunale del Comune di Spirano;
 - b) il Parroco pro-tempore della Parrocchia del Comune di Spirano;
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati soltanto per due volte.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. In caso di mancata convocazione entro 10 giorni dalla nomina dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio comunale, vi provvede il Consigliere più anziano d'età.
5. La carica è gratuita, saranno rimborsate le spese conseguenti e necessarie all'esercizio della stessa.

Art. 9

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
2. In mancanza della ricostituzione, i componenti restano in carica anche oltre la naturale scadenza dell'organo e sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 10

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. I membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica:
 - a) Dopo tre assenze consecutive non giustificate;
 - b) per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
 - c) per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
2. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere esclusi:
 - d) per il reiterato mancato rispetto di norme statutarie e regolamentari;
 - e) per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.
3. La decadenza è accertata con deliberazione del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta;
4. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.
5. In caso di decadenza o esclusione di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
6. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
7. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax o altro strumento informatico e può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che il Presidente ed il Segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di tre membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, escludendo dal computo gli astenuti.
2. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
3. Il segretario della Fondazione provvede alla stesura ed alla registrazione nel libro verbale, in ordine cronologico, dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
5. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
6. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
 - b) Predisporre ed approvare il bilancio della Fondazione;
 - c) Predisporre ed approvare documenti di gestione e programmazione economica pluriennali;
 - d) Approvare i regolamenti;
 - e) Programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione ordinaria, ai quali dovrà informarsi l'azione gestionale della Fondazione;
 - f) Verificare, di concerto con lo staff sanitario, la corretta gestione del sistema di classificazione degli ospiti secondo le regole previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni socio assistenziali.
 - g) Nominare il Segretario della Fondazione.
 - h) Deliberare sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio;
 - i) Individuare i criteri e deliberare l'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;

- j) Individuare i criteri e deliberare sulle modalità di rappresentanza dei soggetti di cui sopra, proporzionalmente al patrimonio od ai beni da loro conferiti alla fondazione;
 - k) Deliberare le modifiche allo Statuto, su proposta del Presidente;
 - l) Stabilire le rette ed il grado di contribuzione degli ospiti;
 - m) Stabilire le tariffe delle prestazioni fornite dalla Fondazione.
2. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare il **Direttore della Fondazione, stabilire i termini del suo rapporto contrattuale con la fondazione ed i relativi compensi.**
 3. Le competenze elencate non sono derogabili.

Art. 14

-Pareri vincolanti del Consiglio comunale-

1. Per poter deliberare sulle seguenti materie il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere vincolante del Consiglio comunale del Comune di Spirano:
 - a) Individuazione dei criteri e deliberazione dell'eventuale allargamento a nuovi partecipanti;
 - b) Individuazione dei criteri e deliberazione sulle modalità di rappresentanza dei soggetti di cui sopra, proporzionalmente al patrimonio od ai beni da loro conferiti alla Fondazione;
 - c) Modificazioni degli artt. 5, 6 e 8 dello Statuto.

Art. 15

-Bilancio-

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, tale documento dovrà rispondere ai requisiti di chiarezza e completezza e dovrà essere accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nel comune dove ha sede la Fondazione, sentito il Consiglio Comunale di Spirano e sentiti gli organismi di controllo previsti dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

**-Norme sulla dismissione die beni immobili provenienti dalle tavole di
fondazione-**

1. Ai fini di quanto disciplinato dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, la casa, originaria donazione del sacerdote Giacomo Capitano, sita in Via Antonio Locatelli, n. 25, ampliata negli anni, ed attuale sede dell'Ente, è individuata quale bene immobile destinato dallo statuto e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali.
2. L'adozione delle delibere concernenti la dismissione del ben suddetto, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità della fondazione, deve avvenire con la maggioranza di quattro membri del C.d.A. in carica, compreso il Presidente.

Art. 18

-Norme generali-

1. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.